II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1983

relativa alla realizzazione da parte del Regno Unito di talune misure di adattamento delle capacità nel settore della pesca in applicazione della direttiva 83/515/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(84/17/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 83/515/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1983, relativa a talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito intende istituire un regime di aiuti finanziari per azioni di riduzione temporanea o definitiva delle capacità di produzione ed ha comunicato, in data 15 novembre 1983, le informazioni su tale regime previste dall'articolo 6 della direttiva 83/515/CEE ;

considerando che, conformemente all'articolo 7 della suddetta direttiva, la Commissione ha esaminato se, in funzione della loro conformità alla direttiva e tenendo conto delle altre misure strutturali esistenti o previste per il settore della pesca, le misure previste soddisfano alle condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che la presente decisione non riguarda gli aiuti nazionali di cui all'articolo 12 della suddetta direttiva ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le misure previste dal Regno Unito per istituire un regime di aiuti finanziari per azioni di riduzione temporanea e definitiva delle capacità di produzione soddisfano le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità.

Articolo 2

La presente decisione non riguarda gli aiuti nazionali di cui all'articolo 12 della direttiva 83/515/CEE.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1983.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEORGIS

Membro della Commissione

[1] GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 15.